DCO 37/11

AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: energia elettrica

15 settembre 2011

Premessa

Con l'adozione del Testo Integrato per le Connessioni Attive (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08), vigente dall'1 gennaio 2009, l'Autorità ha definito un quadro di regole riguardanti la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica. Tali regole prevedono procedure e tempistiche predefinite e, solo nel caso di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, un calcolo standardizzato del corrispettivo di connessione.

Dal 2009 ad oggi il Testo Integrato delle Connessioni Attive ha subito diversi interventi di modifica tra cui il più rilevante è stato quello introdotto con la deliberazione ARG/elt 125/10 e finalizzato, tra l'altro, a risolvere il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche attraverso l'introduzione di alcuni meccanismi regolatori attualmente sospesi dal TAR Lombardia. Tale sospensiva ha, di fatto, vanificato gli effetti dei meccanismi anti-saturazione virtuale determinando un ulteriore incremento dei preventivi di connessione accettati che occupano capacità sulle reti di trasmissione e distribuzione.

Ad oggi, in Italia, a fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati per 196 GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale. In più, si nota che sono ancora validi più di 1.000 preventivi, per più di 50 GW, accettati prima del 2009, relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ma che comunque occupano capacità sulle reti da almeno 3 anni.

Ferma restando l'esigenza di sviluppo delle reti e le esigenze di interventi normativi in materia di autorizzazioni, è intenzione dell'Autorità procedere, per quanto di propria competenza, alla revisione di alcune disposizioni contenute nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, riducendo il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il <u>17 ottobre 2011</u>.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.290/284 fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Il Testo Integrato delle Connessioni Attive allegato alla deliberazione ARG/elt 99/08 ha definito le procedure e le condizioni economiche per le connessioni alle reti di bassa, media, alta e altissima tensione, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare e standardizzare le procedure nel caso delle connessioni, sempre più numerose, degli impianti di produzione alle reti in bassa e media tensione. Il Testo Integrato delle Connessioni Attive, al tempo stesso, ha anche introdotto condizioni economiche convenzionali nel caso di connessioni, alle reti di bassa e media tensione, di impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento.

Dal 2009 ad oggi il Testo Integrato delle Connessioni Attive ha subito diversi interventi di modifica tra cui il più rilevante è stato quello introdotto con la deliberazione ARG/elt 125/10. In particolare con il Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10 (di seguito: TICA) l'Autorità ha cercato di bloccare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche attraverso l'introduzione di alcuni meccanismi regolatori che sono stati oggetto di impugnativa, da parte degli operatori, presso il TAR Lombardia e di successiva sospensiva. Tale sospensiva ha, di fatto, vanificato gli effetti dei meccanismi anti-saturazione virtuale determinando un ulteriore incremento della quota di preventivi di connessione accettati che occupano capacità sulle reti di trasmissione e distribuzione.

Il presente documento di consultazione si pone come obiettivo principale quello di rivedere i meccanismi finalizzati a migliorare l'accesso e l'utilizzo delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione, evitando il proliferare del fenomeno della saturazione virtuale delle reti attraverso meccanismi che responsabilizzino i richiedenti la connessione. Ciò affinché le richieste di preventivo abbiano ad oggetto una potenza di connessione che sia frutto di un'analisi preliminare volta a valutare in maniera efficace ed efficiente le reali potenzialità del sito anche in relazione agli eventuali vincoli paesaggistici presenti e agli strumenti di pianificazione e programmazione dei diversi enti locali competenti nel territorio.

Inoltre, nel documento verranno avanzate delle proposte di modifica di specifici aspetti relativi all'erogazione del servizio di connessione, finalizzate al superamento di alcune criticità emerse a seguito dell'applicazione della regolazione attualmente vigente. Tra di esse, la principale proposta riguarda l'introduzione di meccanismi automatici di applicazione delle innovazioni regolatorie introdotte dalle delibere dell'Autorità anche alle richieste di connessione presentate ai sensi delle deliberazioni vigenti prima dell'entrata in vigore delle nuove modifiche. In tal modo si intende, da un lato, semplificare la gestione degli iter di connessione evitando la coesistenza di diverse regole e procedure e, dall'altro, permettere ai soggetti aventi un iter di connessione già in corso di poter beneficiare delle innovazioni regolatorie introdotte con le nuove delibere che per lo più tendono a risolvere le criticità emerse.

2. Proposte finalizzate ad eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche

2.1 La saturazione virtuale delle reti

Negli ultimi anni si è registrato un incremento esponenziale delle richieste di connessione alle reti elettriche solo in parte associato al reale sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e della generazione diffusa: in parecchi casi vengono infatti presentate richieste di connessioni e vengono accettati preventivi a cui poi non fa seguito la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica. Tutto ciò ha determinato l'insorgere del problema della saturazione virtuale delle reti, che comporta la presenza di reti elettriche la cui capacità di trasporto è impegnata non da impianti realizzati o di certa realizzazione, ma da propositi di realizzazione la cui numerosità, tra l'altro, ne rende poco realistica l'effettiva realizzabilità. Tale fenomeno ha raggiunto negli ultimi

anni delle dimensioni preoccupanti, tanto da rischiare di compromettere il corretto sviluppo del settore della produzione degli impianti di energia elettrica.

Analizzando i dati forniti dai gestori di rete nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 42/11, si nota che al 30 aprile 2011, in Italia, a fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati, per 196 GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale. In più, si nota che sono ancora validi più di 1.000 preventivi, per più di 50 GW, accettati prima del 2009, relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ma che comunque occupano capacità sulle reti da almeno 3 anni (figure 1, 2 e 3).

Per maggiori dettagli si veda l'<u>Appendice</u>, da cui peraltro emerge che il fenomeno della saturazione virtuale delle reti è diventato sempre più rilevante a partire dal 2009 (contestualmente al forte sviluppo delle fonti rinnovabili).




Figura 1: dati cumulati delle richieste di connessione ancora valide al 30 aprile 2011 su rete di distribuzione




Figura 2: dati cumulati delle richieste di connessione ancora valide al 30 aprile 2011 su rete di trasmissione nazionale




Figura 3: dati cumulati totali delle richieste di connessione ancora valide al 30 aprile 2011

L'entità del fenomeno è quindi rilevante e lo diventa ancor di più se si considera che:

- in molte regioni i predetti preventivi accettati relativi ad impianti ancora da autorizzare superano di gran lunga la capacità installabile sulla base dei piani energetici regionali;
- a fronte di circa 140 GW di impianti ancora da autorizzare, ma che prenotano capacità di rete, la potenza elettrica complessivamente installata in Italia alla fine del 2010¹ era pari a circa 111 GW, mentre la domanda di energia elettrica alla punta era inferiore a 57 GW²;

Infine è opportuno evidenziare che gli obiettivi dichiarati dal Governo nel Piano d'Azione Nazionale (PAN), prevedono al 2020 un obiettivo di circa 44 GW di potenza installata da impianti alimentati da fonti rinnovabili (poiché al 2010 la potenza installata da impianti da fonti rinnovabili è pari a circa 30 GW¹, ne deriva che la nuova potenza da installare fino al 2020, per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel PAN, è pari a 14 GW). Inoltre l'ultimo aggiornamento di Terna sulle *Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario 2010-2020*³ evidenzia come al 2020 si preveda una domanda elettrica in Italia fra i 370 TWh e i 410 TWh ed una domanda di energia elettrica alla punta di 70-74 GW per i quali Terna stima adeguato un fabbisogno di generazione disponibile al 2020 di circa 90 GW⁴.

Appare pertanto inverosimile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive pari a 140 GW: è invece più probabile che vengano accettati preventivi per la connessione, prenotando la relativa capacità di rete, senza poi arrivare alla realizzazione degli impianti di produzione. Poiché le soluzioni tecniche per la connessione vengono individuate con l'ipotesi che tutti gli impianti siano realizzati, mentre nella realtà molte iniziative non arrivano a compimento, può quindi capitare che:

- la rete venga prenotata per impianti che non saranno mai realizzati e che, pertanto, tale rete non venga realmente poi utilizzata;
- vi siano impianti che vengono autorizzati e costruiti in tempi rapidi ma per i quali vengono indicati tempi di connessione molto lunghi solo perché è stata presentata una richiesta di connessione in tempi successivi, dopo quindi che la rete più vicina è stata saturata sulla base di preventivi accettati, ma in assenza di impianti già realizzati;
- si generino inefficienze derivanti dal fatto che i gestori di rete, non avendo evidenza dell'effettiva realizzabilità degli impianti di produzione, hanno difficoltà nella pianificazione efficiente dello sviluppo delle reti e dell'erogazione del servizio di connessione.

Tale situazione, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa maggiormente scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete che, pur essendo una saturazione "sulla carta", rende impossibile lo sviluppo di nuove iniziative. In altre parole la saturazione virtuale costituisce una vera e propria barriera all'ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi anche se la rete è satura solo "sulla carta".

Per risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti è necessario minimizzare la probabilità che la prenotazione della capacità di rete non sia seguita dalla concreta realizzazione degli impianti di produzione. Ciò nell'ottica di sfruttare al meglio la capacità ad oggi disponibile, ferma restando

.

¹ Dato provvisorio pubblicato da Terna.

² Si noti che, al 31 dicembre 2010, in Italia erano stati accettati preventivi per 128 GW sulla rete di trasmissione nazionale e per 22 GW sulla rete di distribuzione, per un totale di 150 GW. Nei soli quattro primi mesi del 2011 la situazione ha subito quindi un forte peggioramento.

³ Documento pubblicato sul sito di Terna in data 30 settembre 2010.

⁴ Le stime sono state effettuate da Terna ipotizzando una crescita della domanda di energia elettrica per il prossimo decennio compresa tra uno scenario di sviluppo, che prevede una evoluzione ad un tasso medio annuo del 2,3%, e uno scenario base, in cui si ipotizza una intensità elettrica contenuta, con un tasso di crescita pari a 1,3% per anno.

l'esigenza dello sviluppo efficiente delle reti che continua ad avere un ruolo rilevante al fine di evitare la potenziale successiva saturazione reale.

L'esigenza di definire interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica è stata avvertita anche dal legislatore: infatti l'articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ha previsto che l'Autorità definisca regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

Da quanto detto, appare evidente che il modo più efficiente per risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti è quello di avere iter autorizzativi la cui durata sia coerente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente. La chiusura del procedimento autorizzativo nelle tempistiche di legge, infatti, impedirebbe l'esistenza di richieste di connessione pendenti da molti anni e conseguentemente eliminerebbe anche eventuali fenomeni speculativi che si basano sulle lungaggini dei procedimenti autorizzativi. Pertanto, come già evidenziato in diverse segnalazioni al Parlamento e al Governo, l'Autorità ritiene che la strada maestra per risolvere in via definitiva il fenomeno sia quella di procedere ad una rivisitazione della normativa inerente i procedimenti autorizzativi nell'ottica di razionalizzarla e semplificarla rendendone più certi i tempi di realizzazione del procedimento. Nelle more di queste modifiche, la criticità della situazione richiede in ogni caso un intervento, nei limiti dei poteri e delle competenze dell'Autorità.

2.2 Le azioni intraprese dall'Autorità nel 2010 per risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti

Il documento per la consultazione n. 15/10 (DCO 15/10)

Al fine di risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche, l'Autorità, nei limiti dei propri poteri e del proprio ambito di intervento, con il documento per la consultazione DCO 15/10, aveva proposto due linee di intervento tra loro alternative:

- Proposta 1: prevede che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di produzione (prenotazione della capacità di trasporto solo ad impianto autorizzato);
- Proposta 2: prevede la definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete sull'intero territorio nazionale (non solo nelle aree critiche), in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione. Il valore della garanzia proposto in consultazione è commisurato al costo della soluzione più complessa, definita come la soluzione tecnica media di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto potrebbe essere connesso⁵. Nel DCO 15/10 si prevede, inoltre, che tale garanzia sia escussa dal gestore di rete solo nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'entità del corrispettivo per la connessione. Inoltre, in caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione

7

⁵ Tale assunzione è giustificata dal fatto che, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata.

corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Già nel DCO n. 15/10 l'Autorità ha evidenziato l'esigenza di applicare tali disposizioni anche agli iter di connessione in corso. In caso contrario, vista l'entità delle prenotazioni sulla rete (vds. paragrafo 2.1), l'intervento sarebbe stato del tutto inutile.

La deliberazione ARG/elt 125/10

Dalla consultazione è emersa una generale preferenza degli operatori (produttori e gestori di rete) per la seconda proposta (deposito cauzionale o fideiussione), in quanto di più semplice e di immediata applicazione, vista anche l'urgenza degli interventi prospettati. Invece, in relazione alla prima proposta, gli operatori hanno evidenziato il rischio di possibili rallentamenti nell'iter autorizzativo per effetto di modifiche della soluzione per la connessione, nonché la necessità da parte dei gestori di rete di partecipare alle diverse conferenze dei servizi in quanto parte attiva nella definizione delle soluzioni tecniche per la connessione.

Con la deliberazione ARG/elt 125/10, l'Autorità, partendo dalla seconda proposta contenuta nel documento per la consultazione ha definito un corrispettivo, a garanzia della prenotazione della capacità di rete, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore unitario differenziato in base al livello di tensione a cui dovrà essere erogato il servizio di connessione.

Tale valore unitario è commisurato al costo della soluzione tecnica convenzionale di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto dovrebbe essere connesso⁶ e quindi pari a:

- 20.250 €MW nel caso di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €MW nel caso di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €kW nel caso di connessioni alle reti in bassa tensione.

Il predetto corrispettivo è, inoltre, correlato alla durata del periodo di prenotazione, e deve essere reso disponibile al gestore di rete con cadenza annuale sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale, escutibile anche in caso di diniego autorizzativo. Ciò anche nel caso di iter di connessione già in corso perché, in caso contrario, vista l'entità delle prenotazioni sulla rete (vds. paragrafo 1), l'intervento sarebbe stato del tutto inutile.

Rispetto alla proposta presentata in consultazione, l'Autorità ha ritenuto necessario apportare alcuni correttivi, tra cui:

- l'applicazione del corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete nelle sole aree critiche (opportunamente definite sulla base di indicatori);
- il rinnovo annuale della garanzia fideiussoria;
- l'escussione della fideiussione anche nel caso in cui la connessione non si realizzi per cause non imputabili al richiedente (ad esempio per effetto di un diniego autorizzativo);
- l'escussione del 70% della fideiussione nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di rinunciare alla connessione.

Tali correttivi derivano dall'esigenza di evitare fenomeni "speculativi" caratterizzati dalla presenza di soggetti che richiedono preventivi per impianti da realizzare nelle immediate vicinanze della rete e successivamente procedono alla commercializzazione di tali preventivi, contribuendo alla saturazione della rete senza di fatto realizzare gli impianti.

⁶ I valori unitari differenziati per livello di tensione derivano dalle configurazioni tipiche di reti elettriche su diversi livelli di tensione: ciò perché i valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e si propongono di riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti.

Il contenzioso presso il Tar Lombardia

Le modifiche introdotte dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 125/10, finalizzate a risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti, sono state vanificate nei loro effetti a seguito della sospensiva disposta dal Tar Lombardia in sede cautelare.

In particolare, gli elementi della deliberazione che sono stati impugnati dagli operatori sono:

- il rinnovo annuale della garanzia fideiussoria;
- l'escussione della fideiussione anche nel caso in cui la connessione non si realizzi per cause non imputabili al richiedente;
- l'escussione del 70% della fideiussione nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di rinunciare alla connessione:
- gli importi unitari delle fideiussioni. Secondo i ricorrenti tali importi costituiscono una barriera di accesso al mercato della produzione di energia elettrica in contrasto con i principi della legislazione nazionale e comunitaria;
- l'applicazione delle garanzie anche alle richieste di connessione presentate e accettate prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 125/10 (presunta retroattività del provvedimento).

Inoltre gli operatori contestano all'Autorità, tra l'altro, il fatto che gli elementi impugnati non erano stati oggetto di consultazione e che le modifiche introdotte in delibera e non consultate appaiono non sufficientemente motivate, illogiche e sproporzionate.

Si evidenzia, inoltre, che il Tar Lombardia ha concesso la sospensiva in quanto "la lettera della deliberazione impugnata appare in prima facie connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall'imputabilità dell'insuccesso dell'iniziativa economica..., nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime".

Le azioni dell'Autorità a seguito della sospensiva del Tar Lombardia

A seguito della sospensiva del Tar Lombardia, l'Autorità, al fine di garantire certezza e continuità nella gestione del servizio di connessione e prevenire situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori, ha ritenuto opportuno applicare con efficacia *erga omnes* la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia. Pertanto, con la deliberazione ARG/elt 9/11, ha esteso, a tutti i soggetti richiedenti la connessione, la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti avverso i suddetti provvedimenti.

In aggiunta, con la deliberazione ARG/elt 73/11, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti atti a superare il problema della saturazione virtuale delle reti, confermando, fino alla conclusione del predetto procedimento di revisione, la sospensione, disposta dalla deliberazione ARG/elt 9/11, degli effetti degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo per la prenotazione della rete.

2.3 Nuove proposte di modifica del TICA finalizzate a superare il problema della saturazione virtuale della rete

2.3.1 I possibili approcci per risolvere il problema

Sono svariate le proposte che, sulla base dei poteri regolatori conferiti all'Autorità, si possono avanzare al fine di arginare o risolvere il fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche, ma tali proposte possono essere riconducibili essenzialmente a due diversi approcci:

- 1. introdurre dei criteri di selezione dei soggetti che richiedono la connessione sulla base di principi di carattere tecnico ed economico (comprovata competenza tecnica e/o solidità finanziaria dei soggetti, pagamento di corrispettivi per la prenotazione di capacità, garanzie economiche sull'effettiva volontà di realizzare il progetto, ecc);
- 2. prevedere che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulla rete elettrica si venga a consolidare esclusivamente in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione. Ciò significa che l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto determina la priorità nel prenotare capacità sulla rete e quindi nell'accedere al servizio di connessione.

Entrambi gli approcci, però, sebbene presentino diversi vantaggi, non sono esenti da criticità sia in relazione alle difficoltà implementative, sia in relazione agli effetti che essi potrebbero produrre.

Approccio 1

L'approccio indicato nel punto 1, se circoscritto all'implementazione di una selezione dei soggetti esclusivamente sulla base delle <u>competenze tecniche</u>, permetterebbe di evitare la prenotazione di capacità sulle reti ad opera di soggetti non aventi le necessarie competenze per farsi autorizzare e realizzare un impianto o che non siano in grado di approvvigionarsi delle predette competenze in *outsourcing*. Tuttavia i criteri finalizzati a valutare le capacità tecniche dei proponenti non sono sempre di semplice individuazione e non sarebbero verosimilmente sufficienti a superare le criticità alla base del fenomeno della saturazione virtuale delle reti.

Se la selezione dei soggetti che possono richiedere la connessione invece si fonda su <u>criteri di natura economico-finanziaria</u> (siano essi basati sull'analisi della solidità economico-finanziaria del richiedente o sull'introduzione di corrispettivi o fideiussioni per la prenotazione della capacità di trasporto sulle reti elettriche), si otterrebbero sicuramente dei vantaggi legati alla semplicità applicativa e attuativa, ma si riscontrerebbero delle criticità in relazione all'individuazione dei parametri e dei criteri da adottare per verificare la solidità economico-finanziaria del richiedente o alla quantificazione degli importi dei corrispettivi o delle fideiussioni. Inoltre, il rispetto degli eventuali criteri di natura economico-finanziaria non assicurerebbe che i progetti siano poi effettivamente trasformati in impianti di produzione, ma inibirebbe l'accesso alla rete ai produttori con scarse disponibilità economiche. Ciò appare ancor più critico nel caso del mercato delle fonti rinnovabili caratterizzato da un elevato livello di utilizzo della leva finanziaria reso possibile dalla presenza di incentivi che rendono il progetto stesso garanzia del ritorno degli investimenti.

Un'ulteriore criticità applicativa deriva dal fatto che, per raggiungere l'obiettivo, il corrispettivo o la fideiussione dovrebbero essere sufficientemente elevati. Valori unitari come quelli già proposti nel DCO 15/10⁷, seppure coerenti con i costi di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (la maggior parte delle richieste di connessione che determina il fenomeno della saturazione virtuale

⁷ Nel DCO 15/10, l'Autorità aveva proposto i seguenti valori unitari:

^{- 20.250 €}MW nel caso di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;

^{- 60.000 €}MW nel caso di connessioni alle reti in media tensione;

^{- 110 €}kW nel caso di connessioni alle reti in bassa tensione.

delle reti è infatti riferita a questa tipologia di impianti) comporta corrispettivi molto elevati rispetto ai costi di realizzazione per gli impianti termoelettrici tradizionali di elevata taglia o per le merchant lines: per impianti da 200-400 MW gli importi totali del corrispettivo sarebbero dell'ordine di 4 – 8 milioni di euro. Tuttavia, la previsione di *cap* agli importi del corrispettivo potrebbe apparire discriminatoria, sia perché l'effetto sulla rete di una prenotazione correlata ad un impianto di taglia elevata è analogo a quello di un insieme di impianti di pari potenza cumulata, sia perché, superato il *cap*, il richiedente avrebbe un incentivo a prenotare quanta più potenza possibile.

Approccio 2

L'approccio indicato nel punto 2 presenta molteplici vantaggi in quanto, non introducendo barriere tecniche o economiche per l'accesso alla richiesta di connessione, di fatto lascia che sia esclusivamente il processo autorizzativo a stabilire quali impianti verranno realizzati, prenotando la capacità di trasporto di conseguenza. Un sistema di questo tipo, quindi, eliminerebbe immediatamente qualsiasi fenomeno di saturazione virtuale delle reti in quanto solo gli impianti già autorizzati occuperebbero capacità sulle reti. Inoltre, l'applicazione di tale criterio permetterebbe di "sbottigliare" la rete nel momento stesso in cui il provvedimento entra in vigore, risolvendo alla radice il problema della saturazione virtuale e permetterebbe di garantire un maggiore coordinamento fra produttori e gestori di rete, favorendo una pianificazione più coerente ed efficiente dello sviluppo di rete, poiché il gestore di rete opererebbe esclusivamente sulla base degli impianti che effettivamente verranno realizzati e tenendo conto delle scelte di pianificazione degli enti autorizzanti.

Tale soluzione, però, richiede che, per promuovere l'efficienza del sistema, il processo di connessione ed il processo autorizzativo siano più correlati e coordinati, il che potrebbe presentare maggiori difficoltà implementative. In particolare, un approccio di questo tipo implicherebbe che il procedimento autorizzativo relativo ad un determinato impianto di produzione sia avviato con una soluzione di connessione indicativa che potrebbe essere necessario modificare⁸. Ciò consentirebbe di evitare che iniziative avviate in aree già virtualmente sature, e pertanto con soluzioni per la connessione molto complesse e onerose (poiché il gestore di rete deve prevedere soluzioni di connessione sulle reti non sature, tendenzialmente molto più lontane), siano autorizzate con le predette soluzioni complesse, pur in presenza di reti limitrofe che nella realtà non sono sature e che potrebbero rimanere inutilizzate qualora gli iter autorizzativi delle iniziative che ne determinano la saturazione si concludessero con esiti negativi.

Infine, appare opportuno rilevare che il rischio di modifica della soluzione per la connessione presentata in fase di avvio del procedimento autorizzativo è già insito nella normativa e nella regolazione vigente: infatti già oggi il progetto dell'impianto di produzione e delle opere connesse, ivi inclusa la soluzione di connessione, può essere oggetto di prescrizioni o di richieste di modifica da parte degli enti autorizzanti con conseguenti allungamenti delle procedure autorizzative.

I chiarimenti e le modifiche apportate al procedimento autorizzativo con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: linee guida) e con il decreto legislativo n. 28/11 potrebbero ridurre notevolmente le criticità evidenziate.

In particolare:

•

⁸ Se l'iter autorizzativo dovesse essere molto più lento rispetto agli iter degli altri impianti connettibili alla medesima rete elettrica, la rete su cui l'impianto dovrebbe essere connesso verrebbe saturata dalle altre iniziative (che hanno avuto un iter più celere) e quindi, prima che il procedimento autorizzativo si concluda, è necessario che il gestore di rete fornisca al richiedente la connessione una nuova soluzione per la connessione da presentare in conferenza dei servizi, con il rischio di allungare ulteriormente i tempi autorizzativi.

- a) nelle linee guida si prevede, tra l'altro, che:
 - il gestore della rete a cui verrà connesso l'impianto di produzione partecipi alla conferenza dei servizi e, a tal fine, si prevede che gli venga comunicata con congruo anticipo la data di convocazione della conferenza;
 - nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente possa presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza di atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche.

Tali previsioni eliminano gran parte delle criticità evidenziate dagli operatori nelle risposte al DCO 15/10. Infatti, il gestore di rete comunque partecipa alla conferenza dei servizi e, inoltre, l'eventuale modifica della soluzione per la connessione non determina l'azzeramento del procedimento autorizzativo, ma esclusivamente una discussione sui soli elementi che hanno subito una variazione.

- b) nel decreto legislativo n. 28/11 si prevede, tra l'altro:
 - che i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia elettrica prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedano l'autorizzazione alla Regione competente. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di procedimento unico;
 - un procedimento autorizzativo semplificato, basato sul silenzio assenso, di durata massima pari a trenta giorni (procedura abilitativa semplificata) che permette di autorizzare non solo l'impianto ma anche le opere connesse (infrastrutture per la connessione, ecc);
 - che le Regioni e le Province autonome possano estendere l'applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW.

Tali previsioni limitano il numero di progetti da sottoporre ad autorizzazione unica e quindi limitano l'onere in capo al gestore di rete di partecipare alla Conferenza dei servizi prevista dal procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03. Inoltre, garantendo al gestore di rete la possibilità di avviare iter autorizzativi autonomi per l'autorizzazione di opere necessarie alla connessione di più impianti, riducono gli interventi di modifica della soluzione di connessione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03.

2.3.2 La soluzione proposta dall'Autorità

In coerenza con quanto già previsto nella deliberazione ARG/elt 125/10, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che le disposizioni regolatorie atte ad eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti vengano adottate solo nelle aree e per le linee critiche e che siano applicabili a tutti i richiedenti la connessione diversi dai clienti domestici.

Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno proporre una regolazione dell'accesso alla rete che attribuisca al richiedente la scelta di seguire il primo o il secondo approccio (sopra richiamati) assumendosi il rischio associato alla scelta effettuata. In tal senso si ritiene opportuno prevedere che il richiedente scelga tra il pagamento di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete (<u>Approccio 1</u>) e la prenotazione della capacità di rete solo in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (Approccio 2).

Inoltre, vista l'urgenza dell'intervento e tenuto conto del fatto che gran parte del fenomeno della saturazione virtuale delle reti è dovuto a richieste di connessione inoltrate prima del 2011, affinché la proposta elaborata dall'Autorità nel presente documento per la consultazione sia efficace, è necessario che produca effetti anche per le richieste di connessione in corso e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati.

Di seguito si descrivono nel dettaglio le due opzioni a disposizione del richiedente e le modalità con le quali si prevede di estendere gli effetti della presente proposta anche alle richieste di connessione in corso di validità e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati.

- S1. Si ritiene opportuno che le disposizioni finalizzate ad eliminare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti si applichino alle sole aree e linee definite critiche ai sensi del TICA o si ritiene più corretto applicare tali disposizioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale? Perché?
- S2. Si ritiene opportuno che sia il richiedente a optare tra i due possibili approcci sopra evidenziati assumendosi il rischio conseguente alle proprie scelte? Se no, perché? Quali altri strumenti potrebbero essere implementati?
- Si ritiene opportuno che i provvedimenti finalizzati all'eliminazione del fenomeno della saturazione virtuale delle reti siano estesi anche alle richieste di connessione in corso di validità e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati? Se no, come potrebbe essere risolto il problema?

<u>Il caso delle nuove richieste di connessione: il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete</u>

Nel caso in cui il richiedente voglia prenotare la capacità sulla rete elettrica prima di avviare l'iter autorizzativo, si prevede che il richiedente, contestualmente all'accettazione del preventivo, debba versare un corrispettivo per la prenotazione della capacità di trasporto sulla rete elettrica. Tale corrispettivo:

- è aggiuntivo rispetto al versamento del corrispettivo per la connessione di cui agli articoli 12, 13, 25 e 26 del TICA;
- può avere la forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria;
- è pari, in coerenza con quanto proposto nel documento di consultazione DCO 15/10 e nella deliberazione ARG/elt 125/10, al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore unitario differenziato in base al livello di tensione a cui dovrà essere erogato il servizio di connessione. Tale valore unitario differenziato per livello di tensione è commisurato al costo della soluzione tecnica convenzionale di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto dovrebbe essere connesso¹⁰ e quindi pari a:
 - 20.250 €MW nel caso di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
 - 60.000 €MW nel caso di connessioni alle reti in media tensione;
 - 110 €kW nel caso di connessioni alle reti in bassa tensione¹¹.

Ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica,

¹⁰ I valori unitari differenziati per livello di tensione derivano dalle configurazioni tipiche di reti elettriche su diversi livelli di tensione: ciò perché i valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e si propongono di riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti. Per approfondimenti sulle modalità di calcolo dei valori unitari si rimanda al DCO 15/10.

⁹ La potenza ai fini della connessione è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione.

¹¹ In relazione all'importo del corrispettivo per la prenotazione di capacità si ritiene di confermare la metodologia di calcolo presentata nel documento per la consultazione DCO 15/10 ed implementata con la deliberazione ARG/elt 125/10. Ciò perché tale metodologia permette di evidenziare i costi che la prenotazione di capacità genera sul sistema e perché essi risultano essere proporzionati ai costi di realizzazione degli impianti di produzione. Si noti, infatti, che il corrispettivo per la prenotazione di capacità sulla rete nel caso di un impianto fotovoltaico da 1 MW sarebbe di 60.000 euro, pari circa al 2,4% del costo di realizzazione dell'impianto, mentre nel caso di un impianto eolico da 30 MW sarebbe di 607.500 euro, pari a circa l'1,4% del costo di realizzazione dell'impianto stesso.

dovrebbero essere realizzati interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata. Peraltro, tali interventi potrebbero non essere realmente necessari comportando quindi maggiori costi in capo al sistema.

Si può prevedere che il corrispettivo per la prenotazione di capacità sia presentato in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo per la connessione o in due soluzioni:

- il 70% all'atto di accettazione del preventivo;
- il 30% dopo un anno dall'accettazione del preventivo.

Essendo un corrispettivo per la prenotazione di capacità, si ritiene opportuno prevedere che esso sia restituito (o nel caso sia presentato in forma di fideiussione, non sia escusso) solo nel caso in cui l'impianto venga realizzato o il richiedente decida di recedere dall'iniziativa (rinuncia volontaria) in tutto o in parte (in questo caso la restituzione è limitata alla potenza oggetto di rinuncia) entro due anni dalla data di accettazione del preventivo. In tutti gli altri casi, ivi inclusi i casi di decadenza del preventivo per effetto dell'applicazione delle disposizioni attualmente vigenti nel TICA o di decadenza del preventivo (in tutto o in parte) per effetto di un diniego o di una prescrizione autorizzativa, si propone che il corrispettivo non venga restituito, ma trattenuto (o escusso) dal gestore di rete. I proventi derivanti dai depositi cauzionali che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi¹⁵, e dalle fideiussioni escusse vengono versati dal gestore di rete, con cadenza bimestrale, a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC₃.

Si propone altresì che i gestori di rete provvedano, cinquanta giorni prima dello scadere dei due anni dalla data di accettazione del preventivo, a segnalare al richiedente che, passati i due anni dall'accettazione del preventivo, il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete non possa più essere restituito in presenza di una rinuncia volontaria da parte del richiedente.

Inoltre, si propone che i gestori di rete, nei casi in cui il corrispettivo per la prenotazione di capacità sia stato versato sotto forma di deposito cauzionale, provvedano a restituire al richiedente il corrispondente importo maggiorato degli interessi¹², entro i due mesi successivi alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o entro i due mesi successivi al ricevimento dell'istanza di rinuncia volontaria presentata dal richiedente (tale istanza, come detto, è valida solo se presentata entro due anni dalla data di accettazione del preventivo).

- S4. Quali altre formule potrebbero essere utilizzate per la quantificazione del corrispettivo per la prenotazione di capacità sulla rete?
- Si ritiene opportuno prevedere che il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, a scelta del richiedente, possa avere la forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria?
- S6. Si ritiene preferibile che il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete sia versato in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo o in due soluzioni (70% all'atto di accettazione del preventivo, 30% dopo un anno dall'accettazione del preventivo)? Perché?
- S7. Si ritiene congruo un periodo di due anni, a decorrere dalla data di accettazione del preventivo, entro il quale il richiedente può esercitare la facoltà di rinuncia volontaria dell'iniziativa senza che ciò comporti una perdita del diritto alla restituzione del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete?

¹² Si propone che gli interessi siano calcolati utilizzando l'indice Euribor a 1 anno, media 360, aumentato di uno *spread* dell'1%.

- S8. Si ritiene opportuno prevedere che il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete sia restituito entro due mesi dalla data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o entro i due mesi successivi al ricevimento dell'istanza di rinuncia volontaria presentata dal richiedente? Se no, perché?
- S9. Quali criticità si intravedono nell'applicazione del criterio basato sul versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete? Quali miglioramenti devono essere apportati al fine di eliminare le criticità rilevate?

<u>Il caso delle nuove richieste di connessione: la prenotazione della capacità di rete solo in</u> concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto

Nel caso in cui il richiedente la connessione decida di prenotare la capacità di rete solo in concomitanza dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, si ritiene che debba comunicare tale decisione al gestore di rete contestualmente alla comunicazione di accettazione del preventivo, senza quindi presentare il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete. In tali casi si propone che:

- il valore del corrispettivo per la connessione si mantenga comunque costante, indipendentemente dalla effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata a parità di potenza. Solo nel caso di connessione di impianti in AT e AAT il corrispettivo di connessione potrà subire delle variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, nel caso in cui la soluzione tecnica minima generale (STMG) proposta nel preventivo subisca delle variazioni a seguito dell'iter autorizzativo, come già oggi previsto;
- la STMG presente nel preventivo mantenga la propria validità per 150 giorni, nel caso di richieste in bt, 180 giorni nel caso di richieste in MT, 210 giorni nel caso di richieste in AT, 270 giorni nel caso di richieste in AAT, al netto dei tempi impiegati dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione (periodo di validità della STMG rilasciata nel preventivo), decorsi i quali la predetta soluzione assume un valore puramente indicativo. In altre parole, si propone che il gestore di rete, a seguito dell'accettazione del preventivo, prenoti transitoriamente capacità di trasporto sulla rete garantendo la validità della STMG proposta nel preventivo. Se l'impianto viene autorizzato o ha concluso con esito positivo la valutazione di impatto ambientale, la STMG viene confermata, come anche la relativa prenotazione di capacità; diversamente, decorsi i predetti termini, la STMG rilasciata nel preventivo diviene una soluzione meramente indicativa. Vi è quindi la possibilità che sia necessario predisporre una nuova soluzione per la connessione. In questi casi, il gestore di rete, nel corso dell'iter autorizzativo (in prossimità della sua conclusione), propone al richiedente una nuova STMG (che, ai sensi del punto 14.12 delle Linee Guida, deve essere presentata dal richiedente nella conferenza dei servizi) che tenga conto dell'avanzamento degli iter autorizzativi degli altri impianti di produzione che potrebbero essere realizzati nella zona. Tale STMG deve essere definita dal gestore di rete in modo tale da razionalizzare il più possibile lo sviluppo delle reti e minimizzare gli impatti paesaggistici e comporta, qualora accettata, una prenotazione di capacità sulla rete.

Concluso con esito positivo l'iter autorizzativo, si propone che il richiedente, qualora non completi la realizzazione dell'impianto entro 12 mesi (nel caso di connessioni in bt e MT) ed entro 18 mesi (nel caso di connessioni in AT e AAT), debba presentare il corrispettivo per la prenotazione della

-


¹³ Il tempo di validità della STMG è calcolato, indicativamente, sommando il tempo entro il quale il richiedente deve avviare l'iter autorizzativo (commi 9.3 e 21.3 del TICA) con il tempo necessario per il procedimento autorizzativo unico (90 giorni) e decorre dalla data di accettazione del preventivo. Ciò fa sì che, qualora l'iter autorizzativo dell'impianto sia rapido, non ci siano modifiche alla STMG. Inoltre ciò permette di assicurare a tutti quegli iter basati su semplice comunicazione al Comune o su procedure autorizzative semplificate di non subire ritardi per effetto di modifiche alla STMG.

capacità di rete in misura pari al 50% di quello previsto nel paragrafo precedente, pena la decadenza del preventivo stesso. Il predetto corrispettivo, se nella forma di deposito cauzionale, viene restituito, comprensivo degli interessi, entro due mesi dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione; viene invece trattenuto o escusso qualora l'impianto di produzione non venga realizzato, come nel caso in cui il corrispettivo viene presentato all'atto dell'accettazione del preventivo.

Come possibile variante all'iter prefigurato, si propone che il richiedente possa prenotare in via definitiva la capacità di rete anche nel corso dell'iter autorizzativo. In questo caso, quindi, non è il gestore di rete a stabilire quando proporre al richiedente la STMG definitiva, ma è il richiedente che decide, nel corso dell'iter autorizzativo, quando bloccare la STMG. In tal caso, a fronte del versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità, il gestore di rete, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta di STMG corredata con la documentazione di avvenuto versamento del predetto corrispettivo, verifica se la STMG rilasciata nel preventivo può essere ancora utilizzata e ne comunica l'esito e, se l'esito è negativo, procede nei successivi 60 giorni a redigere la nuova STMG. Secondo questa ipotesi, quindi, il richiedente avrebbe la possibilità di poter passare dalla soluzione basata sull'Approccio 2 alla soluzione basata sull'Approccio 1. Si ritiene però che, in questi casi, il richiedente perda il corrispettivo in caso di rinuncia totale o parziale anche entro i primi due anni dalla presentazione del corrispettivo stesso.

- S10. Quali criticità si intravedono nell'applicazione del criterio basato sulla prenotazione della capacità di rete in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto? Quali miglioramenti devono essere apportati al fine di eliminare le criticità rilevate?
- S11. Si ravvisano criticità qualora sia il gestore di rete ad individuare il momento opportuno, nel corso del procedimento autorizzativo, per elaborare la STMG definitiva? Si ritiene possibile individuare dei criteri per limitare la discrezionalità del gestore di rete o un momento, all'interno dell'iter autorizzativo, entro il quale il gestore di rete debba comunque presentare la soluzione definitiva?
- S12. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità che il richiedente possa presentare il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete nel corso dell'iter autorizzativo, passando così alla soluzione relativa all'<u>Approccio 1</u>? Quali criticità si intravedono e perché?

La <u>figura 4</u> riporta uno schema di flusso semplificato che riassume lo svolgimento dell'iter di connessione in funzione delle scelte operate dal richiedente e in precedenza descritte.



Note

Elentrano nella voce "rinuncia volontariaall'iniziativa" tutti i casi in cui il richiedente chiede di rinunciare all'iniziativa per la totalità della potenza ai fini della connessione o per una sua parte (rinuncia parziale) entro 2 anni dalla data di accettazione del preventivo. Nei casi di rinuncia parziale, ai fini della lettura del presente schema è come se la richiesta di connessione si suddividesse virtualmente in due richieste: quella relativa alla potenza a cui si rinuncia segue il flusso previsto nel caso si risponda "Si" alla rinuncia volontaria all'iniziativa, quella relativa alla potenza per la quale si vuole continuare l'iter di connessione segue il flusso relativo al caso contrassegnato con il "No".

Rientrano nella voce "rimuncia all'iniziativa" tutti i casi in cui il richiedente chiede di rimunciare all'iniziativa per la totalità della potenza ai fini della connessione o per una sua partel (rimuncia parziale) dopo i 2 anni dalla data di accettazione del preventivo. Nei casi di rimuncia parziale ai più della lettura del presente schema è come se la richiesta di connessione si suddividezse virtualmente in due richieste: quella relativa alla potenza a cui si rimuncia segue il fusso previsto nel caso si rizponda "S" alla rimuncia all'iniziativa, quella relativa alla potenza per la quale si vuole continuare l'iter di connessione segue il fusso previstativo al caso contrassegnato con il "No".

¹Rientrano nella voce "estio iter autorizzativo positivo" non solo i casi in cui l'autorizzazione viene concessa per l'intera potenza, ma anche i casi in cui l'autorizzazione viene concessa per una potenza inferiore a quella inizialmente richiesta (autorizzazione parziale). In quest'ultimo caso, ai fini della lettura del presente schema è come se la richiesta di connessione si suddividesse virtualmente in due richieste: quella relativa alla potenza non autorizzata segue il flusso previsto nel caso si risponda "No" all'estio positivo dell'iter autorizzativo, quella relativa alla potenza autorizzata segue il flusso relativo al caso contrassegnato con il "Si".

^{*}Net cast di "rimuncia parziale" o di "autorizzazione parziale" il gestore di rete provvede a trattenere/escutere solo la quota parte di corrispettivo per la prenotazione di capacità relativa alla potenza oggetto di rimuncia o non autorizzata.

³ Il "periodo di validità" della STMG rilasciata nel preventivo è pari a 150 giorni, nel caso di richieste in bt. 180 giorni nel caso di richieste in MT. 210 giorni nel caso di richieste in AT. 270 giorni nel caso di richieste in AAT. al netto dei tempi impiegati dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Decorso tale tempo la STMG rilasciata nel preventivo assume un valore puramente indicativo.

Applicazione delle disposizioni regolatorie finalizzate ad eliminare il problema della saturazione virtuale delle reti alle richieste di connessione in corso di validità e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati

Come già evidenziato in precedenza, poiché il fenomeno della saturazione virtuale delle reti è determinato, per lo più, da richieste di connessione inoltrate prima del 2011, affinché la proposta elaborata dall'Autorità nel presente documento di consultazione sia efficace, è necessario che produca effetti anche per le richieste di connessione in corso di validità e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati. A tal fine si propone di:

- nel caso di richieste di connessione già inoltrate e per le quali il preventivo non è stato ancora inviato, applicare le disposizioni regolatorie proposte nei paragrafi precedenti, come se fosse una nuova richiesta di connessione. A tal fine, i gestori di rete, nel preventivo, evidenziano che contestualmente all'accettazione del preventivo il richiedente deve scegliere se prenotare la capacità sulla rete e quindi versare il corrispettivo di prenotazione o se preferisce acquisire il diritto alla prenotazione di capacità sulla rete in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
- nel caso di richieste di connessione in corso di validità già inoltrate e relative ad impianti non ancora autorizzati per le quali il preventivo è stato già inviato, prevedere che, entro 3 mesi e previa comunicazione da parte dei gestori di rete, i titolari delle predette richieste di connessione scelgano se prenotare la capacità sulla rete o se acquisire il diritto alla prenotazione di capacità sulla rete in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto. Nel primo caso, il richiedente deve versare il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, dandone evidenza al gestore di rete. Si propone anche che, qualora il richiedente non effettui alcuna scelta, si ipotizzi che l'acquisizione del diritto alla prenotazione di capacità sulla rete avvenga in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

In aggiunta a quanto sopra detto, si ritiene opportuno prevedere che il diritto alla rinuncia volontaria (con conseguente restituzione del relativo corrispettivo per la prenotazione), nel caso di richieste di connessione il cui preventivo sia stato accettato entro il 31 dicembre 2010, sia esercitabile entro il 31 dicembre 2012; in tutti gli altri casi, entro due anni dalla data di accettazione del preventivo.

S13. Quali criticità si rilevano in relazione al criterio proposto per l'applicazione delle disposizioni regolatorie finalizzate ad eliminare il problema della saturazione virtuale delle reti alle richieste di connessione in corso di validità e relative ad impianti di produzione non ancora autorizzati? Quali miglioramenti potrebbero essere apportati al fine di eliminare le criticità rilevate?

3. Ulteriori modifiche da apportare al Testo Integrato delle Connessioni Attive

Sulla base dei riscontri avuti dagli operatori in esito all'applicazione del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10 si ritiene opportuno proporre alcune modifiche, di seguito evidenziate.

<u>Meccanismo automatico di applicazione delle innovazioni regolatorie anche alle richieste di</u> connessione in corso

Come già evidenziato nell'introduzione al presente documento, una delle criticità più rilevanti riscontrate dagli operatori sta nell'impossibilità di applicare alle richieste di connessione in corso le innovazioni regolatorie introdotte con i provvedimenti successivi a quello in vigore alla data di ricevimento delle predette richieste da parte del gestore di rete. Ad oggi, sono in corso connessioni

gestite secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/02, altre gestite secondo la deliberazione n. 281/05, altre ancora secondo la deliberazione n. 89/07, altre ancora secondo la deliberazione ARG/elt 99/08 e altre ancora secondo la deliberazione ARG/elt 125/10, in base alla data di presentazione della richiesta. Ciò, da un lato, comporta la coesistenza di diversi regimi regolatori con la conseguente complessità gestionale; dall'altro, impedisce ai soggetti aventi un iter di connessione già in corso di poter beneficiare delle innovazioni regolatorie introdotte con le successive deliberazioni che, per lo più, tendono a risolvere le criticità emerse. A tal fine si ritiene opportuno prevedere dei meccanismi che permettano automaticamente di passare dal regime regolatorio vigente alla data di presentazione della richiesta di connessione al regime regolatorio più aggiornato. Per poter attivare tale meccanismo automatico, occorre suddividere l'iter di connessione in diverse fasi:

- 1. invio della richiesta di connessione al gestore di rete;
- 2. redazione del preventivo: decorre dalla data di ricevimento della richiesta di connessione e si conclude con l'invio del preventivo stesso;
- 3. accettazione del preventivo: decorre dalla data di ricevimento del preventivo e si conclude con la data di invio, da parte del richiedente, della comunicazione di avvenuta accettazione del preventivo;
- 4. iter autorizzativo: decorre dalla data di invio della comunicazione di avvenuta accettazione del preventivo e si conclude con l'ottenimento dell'esito del procedimento autorizzativo;
- 5. richiesta e accettazione STMD: decorre dalla data di invio della richiesta della STMD e si conclude con l'invio, da parte del richiedente, della comunicazione di avvenuta accettazione della STMD;
- 6. realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e dell'impianto di produzione: decorre dalla data di invio della comunicazione di avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo ovvero, ove presente, dalla data di invio, da parte del richiedente, della comunicazione di avvenuta accettazione della STMD e si conclude con l'attivazione della connessione.

Più in dettaglio, si propone che, dall'1 gennaio 2012, si applichi, per quanto possibile, il nuovo TICA anche nel caso di richieste di connessioni presentate ai sensi delle regolazioni antecedenti, come indicato nel seguente schema:

Fase in cui si trova la richiesta di connessione alla data del 31 dicembre 2011	Descrizione Fase	Modalità di applicazione della deliberazione di attuazione del presente documento di consultazione
Richiesta di connessione inviata al gestore di rete		
Redazione del preventivo	gestore di rete e si conclude con la	Tutte le richieste di preventivo ancora in corso di elaborazione al 31 dicembre 2011 vengono redatte secondo le regole tecniche e le condizioni economiche previste dalla regolazione introdotta dalla delibera di attuazione del presente documento di consultazione. Tutte le disposizioni conseguenti la redazione del preventivo verranno gestite secondo quanto pdisposto dal TICA, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10 e dalla deliberazione del presente documento. Il gestore di rete provvede ad indicare nel preventivo le attività da intraprendere per accettare il preventivo e le disposizioni normative che devono applicarsi per la gestione dell'iter di connessione a seguito dell'accettazione del preventivo.
Accettazione del preventivo	invio da parte del richiedente della	Tutti i preventivi che al 31 dicembre 2011 non sono stati accettati vengono accettati sulla base della regolazione introdotta dalla delibera di attuazione del presente documento di consultazione. Tutte le attività conseguenti l'accettazione del preventivo verranno gestite secondo quanto disposto dal TICA, come modificato dalle deliberazione ARG/elt 125/10 e dalla deliberazione di attuazione del presente documento.
	comunicazione di avvenuta accettazione del preventivo e si conclude con l'ottenimento dell'esito del procedimento	A tutte le richieste di connessione che ricadono in tale fase si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 21 del TiCA, come modificato dalla deliberazione ARG/eft 125/10 e dalla deliberazione di attuazione del presente documento. In particolare i commi 93, 95, 96, 21.3, 21.5 e 21.6 si applicano esclusivamente ai preventivi accettati per i quali al 31 dicembre 2011 non è stato ancora avviato l'iter autorizzativo. A tal fine i predetti termini decorrono dal 1 gennaio 2012. Tutte le attività conseguenti l'avvio del procedimento autorizzativo verranno gestite secondo quanto disposto dal TiCA, come modificato dalle deliberazione ARG/eft 125/10 d elalla deliberazione di attuazione del presente documento.
Richiesta e accettazione STMD	della STMD e si conclude con l'invio da parte del richiedente della comunicazione	La STMD viene redatta e rilasciata sulla base delle condizioni economiche previste dalla deliberazione vigente al momento in cui è stata presentata la richiesta di connessione. I tempi di realizzazione della connessione sono invece calcolati seconda la regolazione introdotta dalla delibera di attuazione del presente documento di consultazione. L'iter successivo all'accettazione della STMD si svolgerà secondo la regolazione introdotta dalla delibera di attuazione del presente documento di consultazione. L'iter successivo all'accettazione della STMD si svolgerà secondo
per la connessione e dell'impianto di produzione	decorre dalla data di invio della comunicazione di awenuta conclusione dell'iter autorizzativo overo, ove presente, dalla data di invio da parte del richiedente della comunicazione di awenuta accettazione della STMD e si conclude con l'attivazione della comunicazione di avenuta accettazione della CTMD e si conclude con l'attivazione della connessione	L'îter di connessione awiene applicando la regolazione introdotta dalla delibera di attuazione del presente documento di consultazione.

Si propone inoltre che i gestori di rete, entro il 13 dicembre 2011, provvedano ad inviare una comunicazione a tutti i soggetti titolari di una richiesta di connessione in corso di validità, al fine di informarli della necessità di adeguare l'iter di connessione alla nuova regolazione.

S14. Quali criticità si intravedono nell'applicazione del meccanismo automatico di applicazione delle innovazioni regolatorie anche alle richieste di connessione in corso? Quali miglioramenti potrebbero essere apportati al fine di eliminare le criticità rilevate?

Tempo per la validazione del progetto relativo all'impianto di rete per la connessione

Si ritiene opportuno prevedere che i gestori di rete procedano alla validazione del progetto relativo all'impianto di rete per la connessione entro 30 giorni lavorativi nel caso di linee solo in MT ed entro 60 giorni nel caso in cui l'impianto di rete comprenda anche linee in AT e AAT o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT. Si propone inoltre che, in caso di ritardo non imputabile a terzi, si applichino gli indennizzi automatici di cui al comma 14.3 del TICA.

S15. Si ritiene congruo il tempo a disposizione del gestore di rete per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione? Se no, perché?

Tempistiche e modalità per l'erogazione degli indennizzi automatici

Si propone di prevedere delle tempistiche certe per l'erogazione degli indennizzi automatici previsti dal TICA. In particolare, si propone che gli indennizzi siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le tempistiche di cui al precedente periodo, si propone che l'entità dell'indennizzo aumenti del 50%. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, si propone che l'indennizzo diventi pari a tre volte l'indennizzo dovuto. L'indennizzo automatico dovrebbe comunque essere corrisposto entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta.

Infine, si ritiene opportuno prevedere che i gestori di rete implementino un sistema di tracciatura di tutte le richieste di indennizzo presentate dai richiedenti, al fine di evidenziare quali delle predette richieste sono state soddisfatte e in che tempi, se l'entità del ritardo calcolato dal richiedente è coerente con quello riconosciuto nell'indennizzo, se l'indennizzo è dovuto o meno, prevedendo una risposta alla richiesta dell'utente, qualora l'indennizzo non sia dovuto, entro 30 giorni dal ricevimento, nella quale si specifichino le motivazioni alla base del mancato riconoscimento.

S16. Quali criticità si intravedono nella proposta relativa all'introduzione di tempistiche certe per l'erogazione degli indennizzi automatici previsti dal TICA? Si condivide la previsione di introdurre delle penali in caso di ritardo nell'erogazione degli indennizzi automatici?

Appendice: dati complessivi relativi alle richieste di connessione

Dati complessivi relativi alle richieste di connessione alle reti di distribuzione presentate ai sensi delle deliberazioni n. 50/02, n. 281/05 e TICA

Data di assamatione STMC	Ante	2005	200)5	20	06	20	07	200	08	20)9	20	10	20	11	TOT	ALE
Data di accettazione STMG	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]
Richieste di connessione a cui hanno fatto seguito preventivi/STMG accettati	1.099	5.343,2	220	1.720,0	321	736,4	461	1.383,4	1.989	2.771,0	38.320	8.826,1	130.380	16.353,9	66,363	5.145,1	239.153	42.279,1
Connessioni concluse e attivate al 30 aprile 2011	1.035	4.481,8	183	1.255,4	292	520,8	410	878,5	1.514	1,600,7	34.378	1,584,1	111.611	3.233,7	28.499	407,9	177.922	13.962,7
Connessioni non ancora conclusa e attivate al 30 aprile 2011, relative a impianti di produzione e di rete già autorizzati (sono quindi connessioni in corso di completamento)	34	783,1	20	360,5	15	90,4	21	180,6	192	313,5	1.221	1.227,8	8.147	1.933,3	27.642	673,0	37.292	5.562,1
Connessioni non ancora concluse e attivate al 30 aprile 2011, per le quali sono in corso accertamenti a seguito del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 31 del TICA											939	861,9	3.099	2.217,3	0	0,0	4.038	3.079,2

La prima riga della presente tabella evidenzia il numero dei preventivi accettati per ogni anno. L'evoluzione dei preventivi accettati per ogni anno viene evidenziata nella righe sottostanti della medesima colonna. Ad esempio, con riferimento all'anno 2005, si nota che in tale anno sono stati accettati 220 preventivi (corrispondenti a 1720 MW). Da tali 220 preventivi, anche in anni diversi rispetto al 2005 ed entro il 30 aprile 2011, sono derivate 183 connessioni (per 1255 MW) e sono ancora in corso di realizzazione 20 connessioni (per 360 MW). Pertanto, 17 preventivi accettati e tuttora validi sono riferiti a impianti per i quali è ancora in corso l'îter autorizzativo o, eventualmente, a impianti che non verranno mai realizzati. Ciò nonostante tali preventivi, essendo ancora validi, continuano a prenotare capacità di rete.

Tabella 1

Dati complessivi relativi a richieste di connessione alla RTN presentate ai sensi delle deliberazioni n. 50/02, n. 281/05 e TICA

Data di accettazione STMG	Ante	2005	200)5	200	06	20	07	20	08	2009		2010		2011		TOT	ALE
Data di accentazione STMG	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]
Richieste di connessione a cui hanno fatto seguito preventivi/STMG accettati	90	24.815,1	59	5,294,2	64	4.496,3	271	15.253,8	532	29.497,9	575	30.481,6	636	31.730,0	204	11.839,6	2.431	153.408,5
Connessioni concluse e attivate al 30 aprile 2011	68	21.182,9	23	1.729,1	10	318,5	15	518,8	16	502,2	10	1.882,9	9	1.506,2	! 1	1,0	152	27.641,4
Connessioni non ancora conclusa e attivate al 30 aprile 2011, relative a impianti di produzione e di rete già autorizzati (sono quindi connessioni in corso di completamento)	0	0,0	7	1.059,8	10	763,9	20	1.044,9	11	542,0	26	822,9	5	134,1	0	0,0	79	4.367,7

La prima riga della presente tabella evidenzia il numero dei preventivi accettati per ogni anno. L'evoluzione dei preventivi accettati per ogni anno viene evidenziata nella righe sottostanti della medesima colonna. Ad esempio, con riferimento all'anno 2005, si nota che in tale anno sono stati accettati 59 preventivi (corrispondenti a 5294 MW). Da tali 59 preventivi, anche in anni diversi rispetto al 2005 ed entro il 30 aprile 2011, sono derivate 23 connessioni (per 1729 MW) e sono ancora in corso di realizzazione 7 connessioni (per 1060 MW). Pertanto, 29 preventivi accettati e tuttora validi sono riferiti a impianti per i quali è ancora in corso l'iter autorizzativo o, eventualmente, a impianti che non verranno mai realizzati. Ciò nonostante tali preventivi, essendo ancora validi, continuano a prenotare capacità di rete.

Tabella 2

Dati complessivi relativi a richieste di connessione presentate ai sensi delle deliberazioni n. 50/02, n. 281/05 e TICA

Data di accettazione STMG	Ante	2005	200)5	200	06	20	07	20	08	200	09	2010		2011		TOT	ALE
Data di accettazione STMG	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]
Richieste di connessione a cui hanno fatto seguito preventivi/STMG accettati	1.189	30.158,3	279	7.014,2	385	5.232,6	732	16.637,1	2.521	32.268,9	38.895	39.307,8	131.016	48.083,9	66.567	16.984,7	241.584	195.687,6
Connessioni concluse e attivate al 30 aprile 2011	1.103	25.664,6	206	2,984,5	302	839,3	425	1.397,3	1.530	2.102,9	34.388	3.466,9	111.620	4.739,8	28.500	408,8	178.074	41.604,2
Connessioni non ancora conclusa e attivate al 30 aprile 2011, relative a impianti di produzione e di rete già autorizzati (sono quindi connessioni in corso di completamento)	34	783,1	27	1.420,3	25	854,3	41	1.225,5	203	855,5	1.247	2,050,7	8.152	2.067,4	27.642	673,0	37.371	9.929,7
Connessioni non ancora concluse e attivate al 30 aprile 2011, per le quali sono in corso accertamenti a seguito del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 31 del TICA											939	861,9	3.099	2.217,3	0	0,0	4.038	3.079,2

Dati complessivi relativi a richieste di connessione presentate in Italia settentrionale ai sensi delle deliberazioni n. 50/02, n. 281/05 e TICA

Data di assamasiana STMC	Ante	2005	200)5	20	06	200)7	20	08	200	09	201	10	20	11	TOT	ALE
Data di accettazione STMG	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]
Richieste di connessione a cui hanno fatto seguito preventivi/STMG accettati	635	12.913,6	137	301,3	183	1.066,3	329	1.335,4	715	1,505,1	18.293	4.524,0	75.172	8.702,8	34.700	2.965,4	130.164	33.314,0
Connessioni concluse e attivate al 30 aprile 2011	629	11.324,5	131	296,5	175	203,9	305	725,0	646	685,5	17.996	751,1	69.119	2.202,4	16.042	254,1	105.043	16.443,0
Connessioni non ancora conclusa e attivate al 30 aprile 2011, relative a impianti di produzione e di rete già autorizzati (sono quindi connessioni in corso di completamento)	3	9,1	3	4,0	3	401,4	13	241,1	34	82,1	132	154,9	3.807	966,6	14.316	390,3	18.311	2.249,5
Connessioni non ancora concluse e attivate al 30 aprile 2011, per le quali sono in corso accertamenti a seguito del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 31 del TICA											63	41,0	510	125,5	0	0,0	573	166,5

La presente tabella include le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Tabella 4

Dati complessivi relativi a richieste di connessione presentate in Italia centrale ai sensi delle deliberazioni n. 50/02, n. 281/05 e TICA

Data di assamasiana STMC	Ante	2005	200)5	20	06	200	07	20	08	2009		2010		2011		TOT	ALE
Data di accettazione STMG	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]
Richieste di connessione a cui hanno fatto seguito preventivi/STMG accettati	245	4.781,8	54	1.559,3	60	1.234,9	70	795,7	233	2.629,0	8.031	7.210,5	24.843	8.208,4	13.155	3.221,5	46.691	29.641,1
Connessioni concluse e attivate al 30 aprile 2011	208	4.184,0	31	285,7	40	114,5	51	210,3	173	228,5	7.473	1.201,5	20.129	801,7	5,339	76,8	33.444	7.102,9
Connessioni non ancora conclusa e attivate al 30 aprile 2011, relative a impianti di produzione e di rete già autorizzati (sono quindi connessioni in corso di completamento)	11	46,8	8	94,3	6	47,0	3	98,2	10	91,1	199	623,0	1.890	659,6	5.099	163,3	7.226	1.823,4
Connessioni non ancora concluse e attivate al 30 aprile 2011, per le quali sono in corso accertamenti a seguito del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 31 del TICA											98	92,8	471	236,9	0	0,0	569	329,7

La presente tabella include le Regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Molise e Abruzzo.

Tabella 5

Dati complessivi relativi a richieste di connessione presentate in Italia meridionale e Isole ai sensi delle deliberazioni n. 50/02, n. 281/05 e TICA

Data di accettazione STMG	Ante	2005	200)5	20	06	20	07	20	08	200	09	20	10	20	11	TOT	ALE
Data di accettazione SIMG	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]	[Numero]	[MW]
Richieste di connessione a cui hanno fatto seguito preventivi/STMG accettati	309	12.462,8	88	5.153,6	142	2,931,5	333	14.506,0	1.573	28.134,8	12.571	27.573,3	31.001	31.172,7	18.712	10.797,9	64.729	132.732,5
Connessioni concluse e attivate al 30 aprile 2011	266	10.156,0	44	2.402,3	87	521,0	69	462,0	711	1.189,0	8.919	1.514,4	22.372	1.735,7	7.119	77,9	39.587	18.058,3
Connessioni non ancora conclusa e attivate al 30 aprile 2011, relative a impianti di produzione e di rete già autorizzati (sono quindi connessioni in corso di completamento)	20	727, 2	16	1.322,0	16	406,0	25	886,2	159	682,3	916	1.272,9	2.455	441,2	8.227	119,3	11.834	5.856,9
Connessioni non ancora concluse e attivate al 30 aprile 2011, per le quali sono in corso accertamenti a seguito del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 31 del TICA											778	728,2	2.118	1.854,8	0	0,0	2.896	2.583,0

La presente tabella include le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella 6